

**Sentenza:** 339 del 30 dicembre 2009

**Materia:** produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, comma terzo Cost e principio di "leale collaborazione" tra Stato e Regioni.

**Ricorrente:** Regione Piemonte e Regione Emilia Romagna

**Oggetto:** articoli 7, 8, comma 3 e 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, in legge 133 del 2008.(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,la semplificazione,la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

**Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 133 del 2008;
- -illegittimità costituzionale dell'articolo 10 del d.l.112/2008;
- -non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del d.l.112 del 2008, (promossa in riferimento alla richiesta di "intesa obbligatoria");
- -non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del d.l.112 del 2008.

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

L'articolo 7 del d.l. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 133/2008, prevede che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, definisca la "strategia energetica nazionale", indicando priorità ed obiettivi, in accordo con la "Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente". La Regione Piemonte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione alla presunta violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, non essendo in tale articolo prevista la "previa intesa" con la Conferenza Stato-Regioni, nonché con le singole Regioni interessate. Anche la regione Emilia Romagna ha impugnato l'articolo 7 del decreto legge, limitatamente al comma 2, dal momento che, non essendo chiara la composizione della Conferenza nazionale dell'energia, non era dato sapere il livello di coinvolgimento delle Regioni.

Secondo la Corte le censure relative all'articolo 7 non sono fondate perché, pur dovendosi rispettare le competenze delle Regioni in materia di energia, si ritiene che lo Stato, con tale disposizione, eserciti una funzione di generale indirizzo, definendo obiettivi generali e non misure specifiche, mentre è chiaro dalle

norme che è sicuro il coinvolgimento delle Regioni e degli locali nella Conferenza per l'energia.

L'articolo 8 del d.l.112/2008, prevede che il Ministero dello Sviluppo economico pubblichi l'elenco dei giacimenti di idrocarburi detti marginali, ai fini dell'attribuzione mediante procedure competitive della concessione ad altro titolare. Questa disposizione è ritenuta in contrasto con la Costituzione (art. 117, terzo comma e principio di leale collaborazione), dalla Regione Emilia Romagna, in quanto le Regioni sono escluse dal procedimento, sia in fase di adozione del decreto, che di rilascio della concessione. Secondo la Regione il coinvolgimento deve essere previsto sotto forma di intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Sul punto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del d.l.112 del 2008, nella parte in cui tale disposizione non prevederebbe la necessità dell'intesa per l'attribuzione della concessione, sulla base di un erroneo presupposto del ricorrente. Ciò in quanto la partecipazione della Regione era prevista dalla legge 239 del 2004, mentre la legge di successiva di modifica, avvenuta ad opera dalla legge 99/2009, ribadisce che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti, e dunque anche le Regioni interessate. Tant'è che il D.M. 30 giugno 2009, prevede, in attuazione, che la concessione di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi è attribuita con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con la Regione interessata. Resta pertanto assodato che l'intesa è prevista.

La seconda censura avanza dalla Regione E.R. concerne invece la mancata partecipazione regionale alla determinazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3, dell'articolo 8.

Tale censura, secondo la Corte è fondata; infatti il decreto dovrebbe stabilire le procedure competitive per l'assegnazione della concessione ad altro titolare, e dunque, anche se tale disciplina riguarda una materia di competenza statale come la "concorrenza", sulla base anche di quanto previsto da una precedente sentenza della Corte (1/2008), in quanto la competenza in questione si riferisce anche a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, come l'energia, deve dunque riconoscersi la parziale illegittimità costituzionale per la mancata previsione degli strumenti di leale collaborazione.

Infine la Regione Emilia Romagna censura l'articolo 10 del decreto in oggetto che aggiunge il comma c-ter all'articolo 1, comma 335, legge 311 del 2004, in materia di criteri di riparto del fondo rotativo per il sostegno alle imprese;

- sul punto la Corte C. riconosce che il concorso ed il forte intreccio di competenze statali e regionali, implica il ricorso al principio di leale collaborazione, ma ritiene però sufficiente acquisire, da parte del Ministero, il parere della Conferenza Stato-Regioni, dichiarando così l'illegittimità costituzionale del censurato articolo.